

DELIBERA N. 88 /13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ TELE RADIO CENTRO S.R.L. (EMEITTENTE TELEVISIVA
OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELECENTRO 1) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 DELLA
DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 settembre 2013;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell’ 8 agosto 2001 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

VISTA la legge della Regione Toscana del 25 giugno 2002, n.22, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – Co.re.com.*”;

VISTA la delibera 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell’assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome”*;

VISTA la legge regionale della Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha accertato, in data 10 aprile 2013, la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP da parte della società Tele Radio Centro S.r.l. esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale TeleCentro 1 nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2011;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 18 aprile 2011 e notificato in data 7 maggio 2013 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto contenuto nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2011 sono state trasmesse televendite relative a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto in fasce orarie non consentite e con la sovrapposizione sullo schermo televisivo di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo, che si sono indotte ad utilizzare e con il ricorso a *“forme comunicative che sfruttano la superstizione e la credulità anche attraverso omissioni, ambiguità o esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi”* del tipo *“qui non abbiamo delle previsioni, qui abbiamo delle vincite in mano”*;

RILEVATO che la predetta società ha esperito accesso agli atti del procedimento sanzionatorio in esame tramite il sito <https://cloud.consiglio.regione.toscana.it/cgi-bin/filemanager/> reso disponibile dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana;

RILEVATO che la predetta società, con memoria difensiva del 13 giugno 2013, ha chiesto che l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa sia stabilita *“nel minimo edittale per il numero di giornate in cui sono state riscontrate le violazioni”*;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana con la relazione datata 26 giugno 2013, ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 7.231,00 nei confronti della società Tele Radio Centro S.r.l.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto *“è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 2 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni le televendite in questione non devono *“trarre in inganno il pubblico, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti”* ed *“evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, *“le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Tele Radio Centro S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecentro 1 la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto in violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP in data 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ottobre 2011 e che risulta, pertanto, accoglibile la proposta del Co.re.Com Toscana;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell' art. 51, comma 1, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media in considerazione della numerosità degli illeciti commessi consistenti nella trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici del gioco del lotto con la sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo in fascia oraria non consentita, tale da provocare effetti pregiudizievoli per gli utenti finali e, in particolare, delle persone psicologicamente più vulnerabili;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*: la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la società in esame, nel presentare istanza di accesso e, successivamente, appositi scritti difensivi, ha cooperato allo svolgimento dell'istruttoria;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero sette (n. 7) giornate di programmazione secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni – concorso materiale di illeciti, quando gli illeciti sono commessi con più azioni -;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Tele Radio Centro S.r.l., con sede in via Fossoli, 30, 57017 Collesalveti (LI), di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 88/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 88/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani

